

## Decisione n. 19 del 6 aprile 2022

**OGGETTO:** Sig. (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 avverso diniego del Comune di (*Omissis*) (2022/15271).

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 21.02.22 con la quale il Sig. (*Omissis*), ha chiesto a questa Difesa Civica, il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, del rifiuto espresso dal Comando di Polizia Municipale sulla propria richiesta di accesso del 31.01.22 prodotta in nome e per conto del Sig. (*Omissis*), volta ad ottenere i fotogrammi successivi all'infrazione contestata di cui al Verbale (*Omissis*) del 14.09.21;

**RILEVATO** che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;



Il Difensore Civico

**ACCERTATO** che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**VISTA** la nota prot. n. 413 ED del 09/03/2022 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, questa Difesa Civica ha richiesto all'Ente di cui sopra di fornire entro 20 giorni, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso;

**PRESO ATTO** che la suddetta Amministrazione, con nota del 22.03.22 (che si allega), ha fornito riscontro rappresentando che:

a) sarebbe venuto meno l'interesse del ricorrente all'accesso stante l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione comminata che precluderebbe, di fatto, la proposizione del ricorso a norma degli artt. 203 e 204 bis del C.d.S.;

b) al ricorrente è stata comunicata la possibilità di accedere alla documentazione fotografica e nello specifico ai fotogrammi attestanti l'infrazione commessa atteso che, quelli successivi, non sono rilevati dall'apparecchiatura per evidente inutilità e di fatto non sono nella disponibilità dell'Amministrazione;

**TENUTO CONTO** che pertanto non è oggettivamente ammissibile procedere al riesame del diniego di accesso a documenti inesistenti in quanto, il diritto di accesso, è concepibile solo in riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti al momento della richiesta da una pubblica amministrazione competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente in ossequio a quanto stabilito dall'art. 22, comma 4, Legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Per le motivazioni in narrativa,

**DECIDE**

- di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto da dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza presentata dal Sig. (*Omissis*) volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia della documentazione meglio esplicitata in epigrafe;
- di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

*Il Difensore Civico Regionale*

*Avv. Giandonato Morra*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.